

Spett.le Provincia di Lecce
Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali
Via Umberto I, 13
73100-Lecce
ambiente@cert.provincia.le.it

p.c. Spett.le Regione Puglia
Sezione Infrastrutture energetiche e digitali
Corso S. Sonnino, 177
70121 – Bari (BA)
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it

Trento, 08 giugno 2022

Oggetto: HEPV03Srl – Procedimento PAUR Impianto Agrovoltaiico denominato “Impianto RFVP15”, ricadente nel Comune di Galatina – Osservazioni e chiarimenti a seguito Conferenza decisoria del 28.4.2022

1. La normativa sopravvenuta con riguardo alle misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili e la sua indefettibile applicazione nel procedimento amministrativo in corso

In via preliminare, la società scrivente intende evidenziare come al procedimento in corso e non ancora concluso, relativo all'autorizzazione dell'impianto in oggetto, debba necessariamente applicarsi l'ulteriore stratificazione normativa nazionale che ha inteso agevolare, semplificare e accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese, anche a seguito dell'emergenza climatica globale ormai endemica e della crisi energetica attuale sempre più spinta in ragione della guerra in Ucraina.

Ci si riferisce, in particolare, alle disposizioni contenute nei **Decreti Legge n. 17 dell'1.3.2022 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali)** e **n. 21 del 21.3.2022 (Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina)**, entrambi, a loro volta, incidenti sul **D.Lgs. n. 199 dell'8.11.2021 (Attuazione della Direttiva UE 2018/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)**, e più nello specifico, sulla **disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee** per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nonché sul **D.Lgs. n. 28 del 3.3.2011 (Attuazione della Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)** e, nello specifico, sulla **procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile**.

Prima di entrare nel merito delle riforme contenute nei menzionati atti aventi forza di legge, poi convertiti in legge, le quali – possiamo anticiparlo – qualificano come certamente idonea l'area su cui sorge l'impianto progettato da HEPV03 Srl, è opportuno sottolineare l'imperativo giuridico che impone di applicare al procedimento autorizzativo *de quo* il diritto nel frattempo sopravvenuto.

Non è ultroneo rammentare, infatti, come **“per giurisprudenza assolutamente granitica la corretta applicazione del principio tempus regit actum comporta che la p.a. deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l'assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell'atto che vi ha dato avvio, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento adottato al termine di un procedimento avviato ad istanza di parte deve essere valutata con riferimento alla disciplina vigente al tempo in cui è stato adottato il provvedimento finale, e non al tempo della presentazione della domanda da parte del privato, dovendo ogni atto del procedimento amministrativo essere regolato dalla legge del tempo in cui è emanato in dipendenza della circostanza che lo jus superveniens reca sempre una diversa valutazione degli interessi pubblici (cfr. Cons. Stato, sez. V, 23 ottobre 2014, nr. 5249; nello stesso senso, Cons. Stato, sez. IV, 14 gennaio 2016, nr. 83; id., sez. V, 12 maggio 2015, nr. 2356; id., sez. IV, 12 marzo 2015, nr. 1313; id., sez. V, 4 agosto 2014, nr. 4140; id., sez. III, 21 luglio 2014, nr.**

3886; id., sez. IV, 4 novembre 2011, nr. 5854; id., sez. VI, 15 settembre 2011, nr. 5154). 3.2. A tale regola, contrariamente a quanto si assume da parte appellante, non può farsi eccezione neanche per l'ipotesi in cui - come accade nella presente fattispecie - lo jus superveniens sia intervenuto dopo il completamento dell'intera istruttoria procedimentale, e tuttavia prima dell'adozione del provvedimento finale". Tale impostazione, per l'appunto assolutamente granitica, è stata ribadita altresì dalla sentenza del **Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5339 e, in ultimissimo, da **Tar Puglia Bari 12 luglio 2021 n. 1187**.**

Appare fuor di dubbio, pertanto, che le norme sopravvenute prima citate debbano trovare applicazione nel presente procedimento autorizzatorio, insieme a tutte quelle disposizioni che hanno di recente ribadito la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza ex ante degli impianti e delle opere elettriche ad essi connessi.

Il nuovo Decreto Semplificazioni, ad esempio, ha rimarcato **la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** degli impianti da fonti rinnovabili e delle opere ad essi connesse. In attuazione peraltro di un Regolamento comunitario (1999/2018) che, come noto, è direttamente applicabile nell'ordinamento interno, comportando ciò la conseguente disapplicazione di ogni norma nazionale e regionale in contrasto con il predetto.

Dirimente è la differenza tra la "pubblica utilità", "indifferibilità" ed "urgenza" menzionate nel D.L. n. 77/2021 e le medesime qualificazioni giuridiche attribuite agli impianti da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.lgs n. 387/2003. Infatti, mentre nella "**vecchia**" formulazione del precedente art. 12, comma 1, del D.lgs. 387/2003 si fa riferimento alla **pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza** di opere di impianti da fonti rinnovabili, **autorizzate ai sensi del comma 3** del medesimo articolo, e quindi **sono opere che diventano tali dopo l'autorizzazione, viceversa** nella "**nuova formulazione**" dell'art. 7 bis comma 2 bis del D.lgs. n. 152/2006 **tutte le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione** dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)** e al **raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC)**, predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse **costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e quindi sono tali per definizione, anche prima di essere autorizzati**.

Ciò non può non avere dei riflessi sostanziali e procedurali sull'adozione del provvedimento finale e il suo contenuto, dovendo, nella vigenza del prefato Decreto ora divenuto Legge, giocoforza prodursi – nelle parole prima citate del Consiglio di Stato – "**una diversa valutazione degli interessi pubblici**".

Il tutto, inoltre, va interpretato conformemente al nuovo dettato costituzionale.

Come noto, infatti, vi è stata, nelle more, anche la modifica degli artt. 9 e 41 della Costituzione.

L'introduzione in Costituzione del concetto di "ambiente", in questo particolare momento storico ove la lotta ai cambiamenti climatici e quindi l'obiettivo emissioni zero di CO2 costituiscono il nucleo duro di una vita salubre e dell'esistenza stessa del pianeta e del genere umano (non è causale l'introduzione dello specifico riferimento alla salvaguardia delle generazioni future, in continuità con il progetto europeo Next Generation UE), non può che condurre la pubblica amministrazione ad orientare le proprie decisioni verso l'implementazione di quei progetti tesi a realizzare gli obiettivi di neutralità climatica già prefigurati normativamente a livello europeo e nazionale, favorendo gli impianti da fonti rinnovabili.

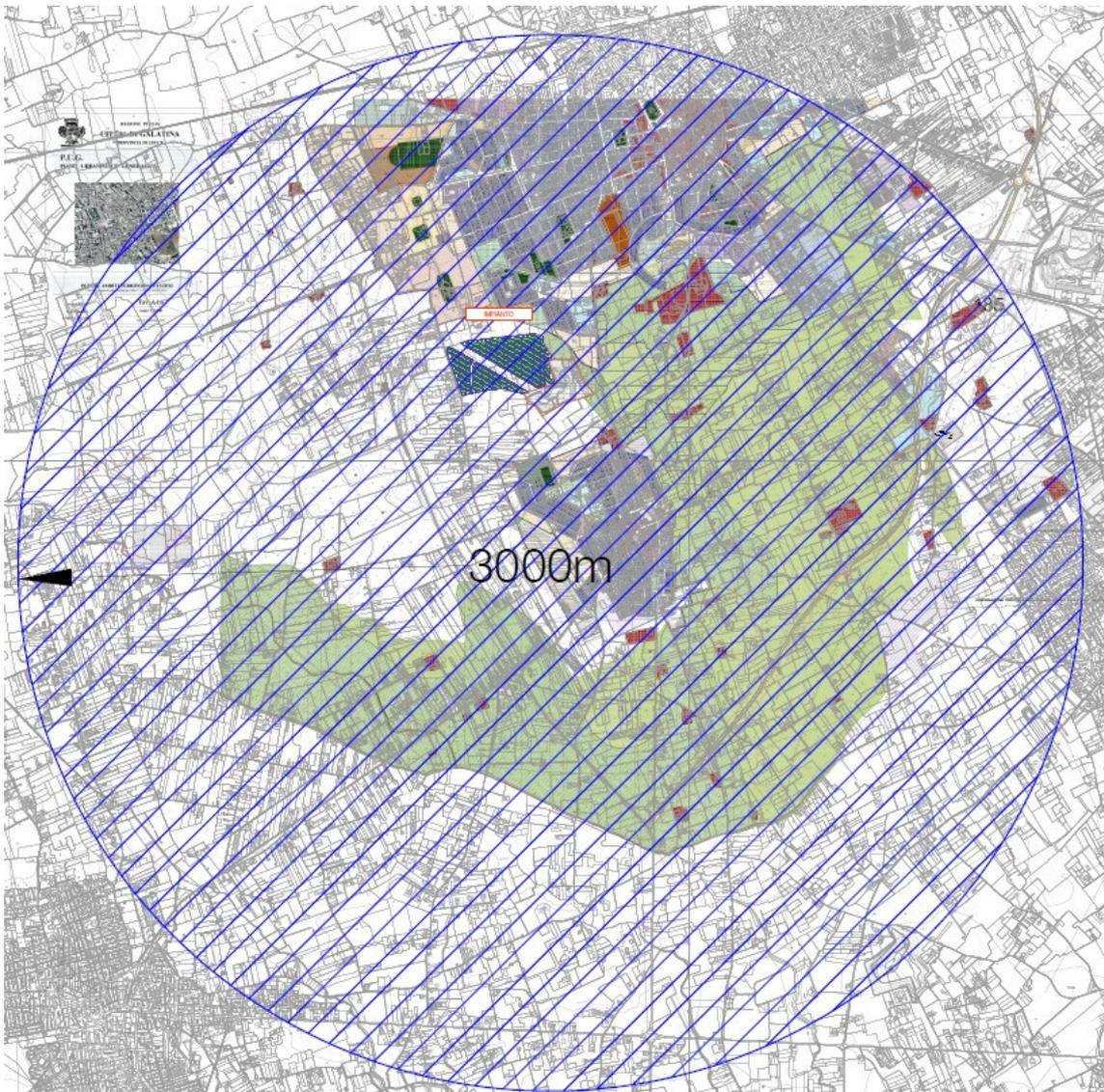
2. L'idoneità dell'area dell'impianto RFVP15 progettato da HEPV03 Srl e l'applicazione delle norme specifiche per le Aree Idonee

Come innanzi anticipato, l'area di impianto individuata da HEPV03 Srl, al fine di realizzarvi l'impianto agrovoltaioco di produzione di energia elettrica da fonte solare, può essere certamente essere qualificata come 'idonea' ex se, dovendosi applicare quanto disposto dai modificati e rinnovati artt. 6, comma 9-bis, del D.lgs. 3.3.2011, n. 28 e art. 20, comma 8, del D.Lgs. 8.11.2021, n. 199.

Infatti, l'**art. 6, comma 9 bis, comma inserito dall'art. 31, comma 2 D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, sostituito dall'art. 9, comma 1 bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34 e, successivamente, così modificato dall'art. 7 quinquies, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21,**

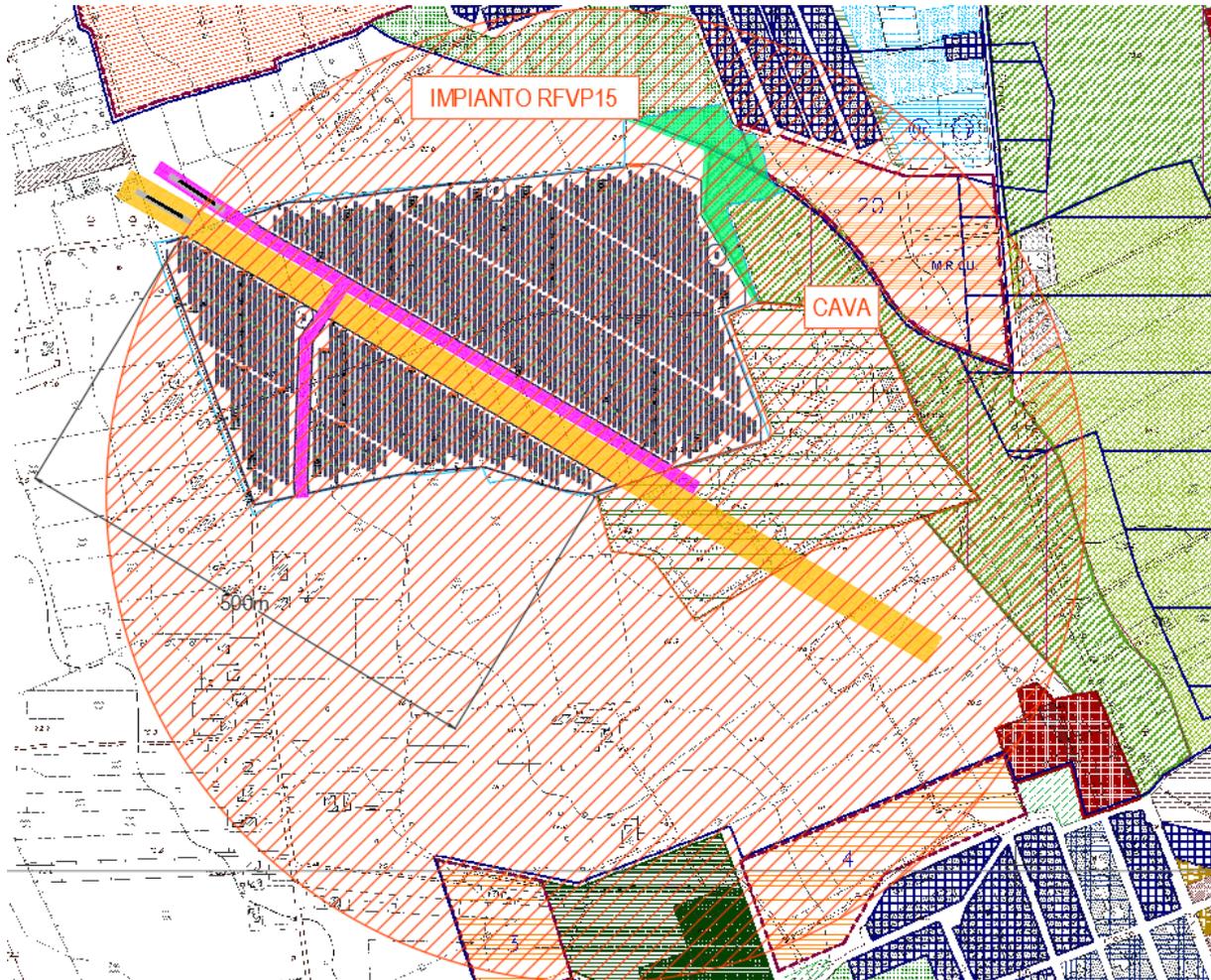
convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, dispone che la procedura abilitativa semplificata si applica “ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree classificate idonee ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW, nonché agli impianti agro-voltaici di cui all’articolo 65, comma 1-quater del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale”, laddove per questa tipologia di impianti il limite “per il procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW” “purché il proponente alleggi alla dichiarazione di cui al comma 2 del presente articolo un’autodichiarazione dalla quale risulti che l’impianto non si trova all’interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell’allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con edificazione diretta degli impianti fotovoltaici e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per l’edificazione”.

Orbene, sotto tale punto di vista, l’impianto progettato da HEPV03 Srl è situato entro i 3 KM dall’area a destinazione industriale, artigianale e commerciale del Comune di Galatina, come si evince dalla geolocalizzazione sotto riprodotta.



A ciò si aggiunga quanto disposto dal rinnovato art. 20, comma 8, lett. c-ter del D.Lgs. 8.11.2021, n. 199, numero così modificato dall'art. 7-sexies, comma 1, lett. a), D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, secondo il quale **“nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai criteri di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo [...] 1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”**.

Anche sotto tale riguardo, va osservato che l'impianto agrovoltaiico progettato da HEPV03 Srl si trova all'interno della fascia di 500 m dal limite della cava situata a sud est, come risulta agevole constatare dall'immagine qui sotto riportata. Trattandosi, perciò, di un'area di per sé idonea ad ospitare l'impianto agrovoltaiico.



Di qui, la conseguente e necessaria applicazione dell'art. 22, comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 199 dell'8.11.2021, lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, del D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ove sono previste procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee e in particolare che **“nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio ma non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”**.



Alla luce di quanto appena esposto, si può constatare come la normativa sopravvenuta, attesa la localizzazione **idonea** dell'impianto oggetto del presente procedimento, permette all'Amministrazione procedente di superare un eventuale parere sfavorevole di compatibilità paesaggistica, non essendo quest'ultimo vincolante.

Peraltro, ragioni di economia procedimentale consentirebbero di adottare, all'interno dello stesso PAUR, un provvedimento finale di AU – di cui la Sezione regionale transizione Energetica ha dichiarato l'esplicita procedibilità – positivo e favorevole.

In merito a tale aspetto è fuor di dubbio come l'idoneità *ex lege* dell'area ove è localizzato l'impianto proposto da HEPV03 Srl rende recessive e non applicabili (stante la normativa superiore nazionale intervenuta) eventuali interpretazioni restrittive e/o ostative delle Linee Guida del PPTR Regione Puglia così come delle relative Norme Tecniche di Attuazione.

Tale prospettazione risulta viepiù rafforzata dalla circostanza che il parere reso dalla Sezione Paesaggio della Regione e di cui la società scrivente ha appreso l'esistenza dopo la chiusura della Conferenza decisoria, essendo lo stesso stato pubblicato sul sito della Provincia solo successivamente, nella sua doverosa premessa, rimarchi come sotto l'aspetto della "*struttura idro-geo-morfologica*", della "*struttura ecosistemica e ambientale*", della "*struttura antropica e storico-culturale*": "*l'impianto fotovoltaico ed il tracciato del cavodotto non sono interessati da beni paesaggistici*".

Altro è, invece, la parte – ci si consenta l'espressione – "ideologica" del parere della Sezione Paesaggio che non solo risulta in contrasto con quanto appena evidenziato in relazione alle Aree Idonee ma altresì con quanto contenuto nello stesso PPTR, come è stato dimostrato nelle sentenze del Giudice Amministrativo di seguito riportate.

3. Le sentenze n. 248/2022 del Tar Puglia Lecce e n. 568/2022 del Tar Puglia Bari e il nuovo principio di ecompatibilità col territorio degli impianti "agrovoltaici" – L'inconferenza e l'illegittimità del parere sfavorevole reso, al di fuori della Conferenza decisoria del 28.4.2022, dalla Sezione Paesaggio della Regione Puglia

Ora, anche a voler ragionare prescindendo dalla chiara e certa idoneità dell'area di impianto su cui insiste il progetto presentato da HEPV03 Srl, il parere sfavorevole della Sezione Paesaggio della Regione Puglia risulta certamente illegittimo e inconferente.

Occorre, a tal proposito, muovere, necessariamente, dall'importante *dictum* giurisprudenziale contenuto nella sentenza n. 248/2022 dell'11.2.2022 del Tar Puglia Lecce. Sentenza che stabilisce un principio certamente applicabile anche al progetto "agrofotovoltaico" proposto dalla Società HEPV03 Srl nel caso di specie.

Infatti, il Tar Puglia Lecce, nella suddetta pronuncia, ha evidenziato i profili di errore, di difetto di istruttoria e di motivazione contenuti nei pareri negativi delle Amministrazioni coinvolte (in particolare Sezione Paesaggio, Arpa e Sovrintendenza), le quali "*hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l'installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tenere conto*" (p.to 3 in diritto). "*Per tali ragioni*", prosegue il Tar, "*è in questo caso evidente l'illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti*" (p.to 4 in diritto).

Ora è evidente come tale pronuncia non possa lasciare indifferente codesta Provincia, la quale rischia, nel caso di adozione di un provvedimento finale negativo, reso di fatto sulla scorta di un parere fondato sul medesimo equivoco giuridico e fattuale – norme del PPTR relative a prescrizioni inerenti il fotovoltaico "classico" a terra anziché all'agrovoltaico e l'erronea valutazione di un progetto agrovoltaico

a tutti gli effetti – un contenzioso in partenza pregiudizievole per l'Amministrazione stessa.

Il Tar Puglia Bari, a sua volta, conformemente a quanto già statuito dal Tar Puglia Lecce, ha evidenziato come, con riguardo alla tipologia di impianto agrovoltaiica, ***“l'Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi nel valutare il progetto a criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell'impianto e non adagiarsi invece su prassi precedente riguardante strutture che diversamente pregiudicavano l'utilizzo agricolo dei suoli occupati. Analogamente non colgono nel segno le censure rappresentate dall'indice di pressione cumulativa mancando il presupposto dell'analogia tra gli impianti”***.

Il tutto sempre alla luce del presupposto per cui i pareri sfavorevoli e il provvedimento negativo finale del PAUR, invocando il contrasto del progetto con il punto 4.4. del PPTR, non considerano che il **Piano “riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici e non già quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che, pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto”**, così, lapidariamente, il **Tar Puglia Bari nella sentenza 26 aprile 2022, n. 568**, p.to 2.2 in diritto.

Le pronunce del Giudice Amministrativo appena richiamate impongono all'Amministrazione provinciale senz'altro una valutazione specifica del parere sfavorevole reso dalla Sezione Paesaggio, il quale si appalesa superabile *de plano*, in quanto inconferente e illegittimo.

D'altra parte, la Società scrivente ha sempre propugnato, all'interno del presente procedimento, le diverse e fondate ragioni dell'agrovoltaiico, sottolineando la differenza sostanziale del progetto proposto rispetto al modello di fotovoltaico disciplinato nel PPTR. E in effetti si è trattato di evidenziare come tale nuova progettazione degli impianti consentisse, da un lato, una utilizzazione contestuale del suolo per le esigenze agricole, e, dall'altro lato, proprio in ragione e in virtù dell'ombreggiamento determinato dai nuovi pannelli ad inseguimento solare, la possibilità per i terreni di rigenerarsi, inibendo così i processi di desertificazione.

Sulla scorta di tali ragioni l'Autorità provinciale non può non tenere in attenta considerazione il *dictum* giurisprudenziale uniforme, il quale rimarca come il PPTR risulti del tutto inadeguato a rendere conto della nuova tipologia di impianto agrovoltaiico, la cui implementazione (sia pratica che normativa) è successiva all'entrata in vigore dello strumento pianificatorio regionale.

Da tale punto di vista, il Parere della Sezione Paesaggio, reso nell'ambito del procedimento che ci occupa, laddove menziona l'incompatibilità *“dell'intervento agricolo”* proposto con le norme del PPTR e la Scheda d'Ambito della “Tavoliere Salentino”, rappresenta un'autentica forzatura interpretativa, anzi una vera e propria 'rottura' interpretativa, in quanto sussume entro una fattispecie predefinita nel PPTR (il fotovoltaico a terra) una tipologia di impianto completamente diversa, oggetto di una disciplina nazionale specifica e dedicata, pensata non per il consumo di suolo ma per il suo opposto, cioè un recupero del suolo alla sua funzione agricola e produttiva.

Ciò, d'altra parte, rende inapplicabile e affetto da illegittimità derivata quanto disposto dall'art. 91 NTA del PPTR, laddove il giudizio di compatibilità ambientale sia ancorato alle caratteristiche degli impianti fotovoltaici (previsti nel PPTR) e non alle caratteristiche degli impianti agrovoltaiici (non previsti nel PPTR).

Infine, la natura “ideologica” di parte del parere reso dalla Sezione Paesaggio emerge con particolare evidenza in quel passaggio (p. 8) ove l'Ufficio regionale, con un escamotage retorico neanche troppo velato, afferma, per avvalorare la propria tesi di una ipotetica sconnessione tra pratiche agricole e produzione di energia pulita, che i *“pannelli posizionati a 50 cm dal terreno”* alterano il contesto rurale.



Orbene si tratta di un'affermazione tecnicamente errata: i pannelli, che sono ad inseguimento solare e dunque mobili comportandosi come i girasoli, si trovano a 50 cm dal suolo soltanto nella loro massima inclinazione e in una situazione di riposo. Al contrario, muovendosi da est ad ovest, consentono la coltivazione sotto i pannelli che si trovano ad un'altezza dal suolo di 2,2 m e favoriscono le coltivazioni sottostanti proprio garantendo l'alternanza di ombra e sole con relativo risparmio idrico. Senza considerare che ogni interfila tra i pannelli misura 5,5 m, consentendo sia il passaggio dei mezzi meccanici per la coltivazione sia la coltivazione stessa.

4. I dubbi del Comune di Galatina

Per quanto attiene alle ipotetiche criticità evidenziate in Conferenza di servizi dal Comune di Galatina, va osservato anzitutto che la dimostrata idoneità dell'area occupata dall'impianto, secondo quanto disposto dalle norme nazionali sopravvenute, elimina in radice ogni obiezione legata al limite dall'ambito urbano come definito dal PUG- Tav. 6.2.1 e relativa legenda. Potendosi derogare – come si è visto – in ordine a una più restrittiva pianificazione urbanistica.

In secondo luogo, la normativa comunale troverebbe applicazione con riferimento agli impianti fotovoltaici, nulla invece disponendo sull'insediamento di impianti agrovoltai.

D'altra parte, la società proponente non potrebbe neanche modificare il lay out proposto, non solo perché di per sé conforme alla normativa vigente, ma altresì per la semplice ragione che, anche a voler accedere all'interpretazione del regolamento edilizio comunale propugnata dall'Amministrazione di Galatina, il progetto ne risulterebbe oltremodo penalizzato e depauperato in quanto il suolo interessato è attraversato da elettrodotti AT e MT per i quali è già necessario lasciare libere delle fasce di rispetto funzionali alla gestione e alla manutenzione degli elettrodotti stessi.

5. Conclusioni

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che l'Amministrazione provinciale abbia a sua disposizione tutti gli elementi giuridici e fattuali per addivenire a una determinazione conclusiva positiva del procedimento autorizzatorio.

Ciò tanto più in ragione del fatto che la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili – come sottolineato dalla Corte costituzionale e dallo stesso Consiglio di Stato – non soddisfa soltanto l'interesse economico del privato ma corrisponde all'attuazione dell'interesse di pubblica utilità alla tutela ambientale e paesaggistica.

Infatti, il parere sfavorevole della Sezione Paesaggio risulta incongruo e “decentrato” rispetto allo stesso oggetto istruttorio: in essi vi è infatti il riferimento errato sia al consumo di suolo che alla tipologia di impianto fotovoltaico ‘a terra’, mentre il progetto presentato dalla società scrivente ha le caratteristiche precipue dell'impianto ‘agrovoltai’, il quale, da un lato, non determina consumo di suolo, ma – semmai – una sua rigenerazione e riutilizzo in chiave agricola e, dall'altro lato, non può certamente classificarsi come impianto ‘a terra’ ma come ‘rialzato da terra’, secondo un idealtipo promosso dalla stessa Regione Puglia nella Delibera del 2018 di ridefinizione del Piano Energetico Regionale.

D'altra parte, sia il PNRR che la L. 108/2021 enfatizzano il ruolo degli impianti agrovoltai quale sistemi integrati energia-agricoltura per implementare le politiche ambientali virtuose, indirizzate a realizzare gli obiettivi della neutralità climatica di derivazione europea e comunitaria.

Infine, con riferimento alle richieste pervenute dagli Enti in esito alla Conferenza istruttorio ai fini VIA, tenutasi in data 28/04/2022, presa buona nota dei nulla osta o pareri favorevoli, nonché dei pronunciamenti di eventuale incompetenza, si segnala che al seguente link è possibile scaricare la documentazione integrativa, per la quale si presta già sin d'ora consenso alla pubblicazione integrale sul portale della Vs spettabile Provincia, fatto salvo il contenuto della cartella “S5EQRN5_Non Pubblicabile su WEB”:



link:

https://heliopolisenergia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/g_pinto_heliopolis_eu/EgrMGW4IgfF5AqbvID-vPivEBF8TA7bD4CLzXi0Kg3roCVg?e=Ijxbx3

Per quanto riguarda le richieste integrative dell'**ARPA** di data 24/11/2021 prot. 0080604:

- S5EQRN5_RS.04.01_Relazione sugli impatti elettromagnetici_rev1;
- S5EQRN5_RS.04.02_AddendumValutazionePreliminareImpattoAcustico

Tutta la documentazione trasmessa con la presente comunicazione verrà caricata e aggiornata anche presso il portale Sistema Puglia, e dunque si conferma l'allineamento documentale anche con quanto a disposizione dell'ufficio Energia della regione Puglia, in copia alla presente.

Con osservanza.

HEPV03 SRL

Dott. Riccardo Ricci

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riccardo Ricci', written over a vertical line.

Avv. Luciano Patruno

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Luciano Patruno', written in a cursive style.